

**Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. IV, sent. 6 settembre 2007, Johansson c. Finlandia, ric. n. 10163/02**

Violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo del diritto alla scelta del nome) della Cedu

Viola il diritto al rispetto della vita familiare il divieto opposto dalle autorità finlandesi di iscrivere all'anagrafe un bambino con un nome poco comune. La Corte conferma che la scelta del prenome del bambino da parte dei genitori riveste un carattere intimo ed affettivo e rientra nella loro sfera privata anche se possono sussistere legittimi interessi pubblici che nell'interesse del minore pongono restrizioni alla possibilità di dare nomi ridicoli o stravaganti. In questo caso il prenome scelto era pronunciabile nella lingua finlandese e non esponeva il bambino a situazioni penose o ridicole, ed in passato era stato registrato all'anagrafe già tre volte.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. II, sent. 11 settembre 2007, L. c. Lituania, ric. n. 27527/03**

Non violazione dell'art. 3 (divieto di trattamento degradante) della Cedu  
Violazione dell'art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata) della Cedu

La Lituania pur avendo emanato una normativa che consente la rettifica di sesso e disciplina alcuni effetti sulle risultanze anagrafiche viene condannata per la violazione dell'art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata) ritenendo che la citata normativa è lacunosa laddove non prevede fino al completamento della procedura di cambiamento di sesso la possibilità di annotazioni rettificative sui precedenti certificati e documenti di identità.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 20 settembre 2007, ric. 45223/05, Sultani c. Francia**

Non violazione dell'art. 4 del Protocollo 4 (divieto di espulsioni collettive di stranieri) della Cedu

Non violazione dell'art. 1 del Protocollo 7 (garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri) della Cedu

Non viola il divieto di espulsioni collettive di stranieri la mancata concessione di asilo politico da parte della Francia ad un cittadino afgano, motivata dall'assenza di pericolo di persecuzione nel paese di origine. I giudici ritengono che il divieto è rispettato qualora si tenga conto di tutte le circostanze del caso: nella fattispecie il rifiuto è stato correttamente motivato con la situazione attuale dell'Afghanistan e con quella del ricorrente. Nel paese è da ritenersi concluso il periodo storico caratterizzato dalle persecuzioni nei confronti di esponenti del partito comunista e comunque il ricorrente non è un militante politico.

Non viola le garanzie procedurali in materia di espulsione di stranieri la mancata concessione di asilo politico ad un soggetto che, al momento della domanda, non si trova regolarmente nel territorio dello Stato. L'art. 1 Prot. 7 infatti si applica solo nei confronti di stranieri regolarmente residenti.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. II, sent. 9 ottobre 2007, ric. 1448/04, Hasan e Eylem Zengin c. Turchia**

Violazione dell' art. 2 del Protocollo 1 (diritto all'istruzione) della Cedu

La Corte condanna la Turchia per violazione del diritto dei genitori di assicurare l'educazione e l'insegnamento ai figli secondo le loro convinzioni religiose o filosofiche. I giudici europei ritengono insoddisfacente la procedura di esonero dall'insegnamento della religione e dell'etica, innanzitutto perché è rivolta solo a due categorie di studenti di nazionalità turca (coloro i cui genitori appartengano alla religione cristiana o ebraica) e poi perché, obbligando di fatto i genitori a rivelare le proprie convinzioni religiose o filosofiche, essa non rispetta la libertà di convinzione religiosa.

La decisione risulta particolarmente interessante laddove si consideri il forte spirito di laicismo che impregna la società turca: i giudici, pur apprezzando il principio secolare garantito dalla Costituzione cui devono ispirarsi le politiche scolastiche, perché costituisce un valido strumento contro l'indottrinamento e pur escludendo che la prevalenza data alla religione professata dalla maggioranza della popolazione sia una forma di indottrinamento, ritengono che l'esclusione dall'insegnamento primario di una specifica religione non consenta a questo ultimo di soddisfare i requisiti di oggettività e pluralismo delineati dalla giurisprudenza precedente dalla Corte stessa.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., sent. 11 ottobre 2007, ric. n. 656/06, Nasrulloev c. Russia**

Violazione dell'art. 5 § 1 (f) (diritto ad una detenzione legale nel corso di un procedimento di estradizione) e § 4 (diritto al ricorso ad un tribunale) della Cedu

L'incoerente posizione delle autorità nazionali su quale sia la regolazione legale delle persone per cui è in corso un procedimento estradizionale in Tajikistan (applicabilità o meno del codice penale tajikistano o russo e, se quest'ultimo, incertezza giurisprudenziale sulle previsioni concretamente applicabili) rende la posizione dell'estradando non precisa né prevedibile, ossia non sufficientemente salvaguardata dall'arbitrarietà, come prescrive la Convenzione all'art. 5 § 1.

Inoltre, Strasburgo condanna la Russia perché il ricorrente, prevedendo il codice penale un ricorso giurisdizionale contro le privazioni della libertà personale solo per i sospettati, i detenuti o comunque coloro che sono parte in un procedimento penale nazionale, vede violato il suo diritto al ricorso ad un tribunale.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., sentenza 11 ottobre 2007, ric. n. 14134/02, Glas Nadezhda Eood e Elenkov v. Bulgaria**

Violazione dell'art. 10 della Cedu (libertà di espressione) della Cedu

Il rifiuto di concessioni di licenze radiofoniche governative devono essere accuratamente argomentate mentre le relative decisioni vanno prese in modo palese e non in segreto. È quanto la Corte ribadisce nel caso in questione, condannando la Bulgaria per aver delegato una Commissione a decidere senza aver rispettato validi criteri di trasparenza.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza 22 ottobre 2007, Lindon, Otchakovsky-Laurens e July v. Francia**

Non violazione dell'art. 10 della Cedu (libertà di espressione) della Cedu

Anche la pubblicazione di un romanzo può portare alla lesione dell'onore e della reputazione per il riferimento esplicito a una persona reale. Nonostante i personaggi principali siano il frutto di fantasia, se nell'opera letteraria si richiamano i protagonisti della vita politica reale, tali affermazioni hanno bisogno di essere dimostrate.

Il caso in questione vedeva come protagonista il leader francese del partito Le Front National Jean Marie Le Pen. In una parte specifica lo si addita come il mandante dell'uccisione di un ragazzo marocchino che nella realtà era stato ucciso da alcuni militanti del suddetto partito. Le parole utilizzate nel romanzo fanno esplicitamente riferimento a Le Pen che viene definito il capo banda di una gang di criminali come Al Capone o ancora come un vampiro. Secondo la maggioranza dei giudici riuniti in Gran Camera ciò rappresenta una violazione della reputazione di Le Pen poiché le affermazioni non erano state dimostrate con prove concrete. Di parere completamente opposto sono alcuni giudici dissenzianti i quali invece ritengono che l'utilizzo di tali espressioni rappresentano dei meri giudizi di valore, assumendo un particolare significato se utilizzati contro un personaggio come Le Pen che più volte è stato condannato per reati come l'incitamento all'odio razziale, crimini contro l'umanità o apologia a crimini di guerra. Di diverso avviso invece è l'opinione concorrente di un altro giudice il quale rivendica la parificazione del diritto all'onore, tutelato dall'art. 8 della stessa Convenzione, con la libertà di manifestazione del pensiero, art. 10, contravvenendo al luogo comune che il primo sia una semplice limitazione al diritto di espressione.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., sent. 23 ottobre 2007, ric. n. 10508/02, Gjonbocari e altri c. Albania**

Violazione dell'art. 13 (diritto ad un rimedio effettivo) in connessione con l'6 § 1 (diritto alla ragionevole durata del procedimento) della Cedu

La Corte europea condanna per la prima volta l'Albania perché il suo ordinamento non prevede nessun rimedio con cui i ricorrenti possono chiedere il risarcimento danni in caso di eccessiva durata del procedimento. A tal fine non rileva nemmeno il ricorso esperibile dinanzi alla Corte costituzionale; sebbene, infatti, non sia proprio della Corte di Strasburgo emanare una decisione su una questione di diritto interno che è ancora indecisa, l'assenza di una pregressa giurisprudenza indica l'incertezza pratica di tale rimedio.

**Corte europea dei diritti dell'uomo,**

**Almayeva v. Russia, I sez., sentenza 25 ottobre 2007, ric. n. 966/03;**

**Banca Vias v. Moldavia, IV sez., sentenza 6 novembre 2007, ric. n. 32760/04;**

**Becciu v. Moldavia, IV sez. sentenza 13 novembre 2007, ric. n. 32347/04;**

**Buianovschi v. Moldavia, IV sez., sentenza 16 ottobre 2007, ric. n. 27533/04;**

**Clionov v. Moldavia, IV sez. sentenza 9 ottobre 2007, ric. n. 13229/04;**

**Curăraru v. Moldavia, IV sez., sentenza 9 ottobre 2007, ric. n. 34322/02;**

**Deliuchin v. Moldavia, IV sez., sentenza 23 ottobre 2007, ric. n. 14925/03;**

**Deordiev e Deordiev v. Moldavia, IV sez., sentenza 16 ottobre, ric. n. 33276/03;**

**Derevyanko e Beletskiy v. Ucraina, V sez., sentenza 11 ottobre, ric. n. 35765/05 e 7847/05;**

**Driza v. Albania, IV sez., sentenza 13 novembre 2007, ric. n. 33771/02;**

**Efendiyeva v. Azerbaijan, I sez., sentenza 25 ottobre 2007, ric. n. 31556/03;**

**Fatayev c. Ucraina, V sez., sentenza 6 settembre 2007, ric. n. 39265/02;**

**Fitisov v. Russia, I sez., sentenza 8 novembre 2007, ric. n. 41842/04;**

**Galkin v. Russia, I sez., sentenza 4 ottobre 2007, ric. n. 33459/04;**

**Glivuk v. Ucraina, V sez., sentenza 20 settembre 2007, ric. n. 19949/03;**

**Grivneac v. Moldavia, IV sez., sentenza 9 ottobre 2007, ric. n. 35994/03;**

**Isar c. Romania, III sez., sentenza 25 ottobre 2007, ric. n. 42212/04;**

**Lipatnikova e Rudic v. Moldavia, IV sez., sentenza 23 ottobre 2007, ric. n. 40541/04;**

**Lisnyy v. Ucraina, V sez., sentenza 25 ottobre 2007, ric. n. 4204/03;**

**Lozynskyy e altri v. Ucraina, V sez., sentenza 6 settembre 2007, ric. n. 28562/02;**

**Marčić e 16 altri v. Serbia, II sez., sentenza 30 ottobre 2007, ric. n. 17556/05;**

**Marcu v. Moldavia, IV sez., sentenza 16 ottobre 2007, ric. n. 17359/04;**

**Ramadhi e altri 5 v. Albania, IV sez., sentenza 13 novembre, n. 38222/02**

Violazione art. 1 del Protocollo 1 (diritto di proprietà) della Cedu

Tale elenco di sentenze è solo indicativo delle innumerevoli sentenze degli ultimi mesi in relazione alla mancata esecuzione di pronunce dei giudici interni in quanto il Governo dei diversi Stati non si è preoccupato di mettere a disposizione delle autorità i mezzi per ottemperare agli obblighi. Nel mirino soprattutto la Moldavia e l'Ucraina.

L'ultimo caso nella lista risulta particolarmente significativo in quanto va aggiunta all'elenco delle sentenze pilota, tecnica giurisprudenziale ormai consolidata dalla Corte europea, che indica all'Albania le misure statali da intraprendere, tra cui la messa a disposizione di un budget specifico, di regole chiare e di misure amministrative.

**Corte europea dei diritti dell'uomo,**

**Capitan-Bacskai c. Romania, III sez., sentenza 25 ottobre 2007, ric. n. 10754/04;**

**Belasin c. Romania, III sez., sentenza 15 novembre 2007, ric. n. 15402/04;**

**Szekely c. Romania, III sez., sentenza 11 ottobre 2007, ric. n. 31177/02;**

**Musat c. Romania, III sez., sentenza 11 ottobre 2007, ric. n. 33353/07;**

**Belasin c. Romania, III sez., sentenza 15 novembre 2007, ric. n. 15402/04**

Violazione dell'art. 1 del Protocollo 1 (diritto di proprietà) della Cedu

La Romania è ripetutamente condannata nell'ultimo periodo per la mancanza di una riforma statale adeguata, tempestiva e coerente inerente alla restituzione o la vendita di immobili espropriati nel periodo comunista. Lo Stato viene innanzitutto condannato per la mancata previsione di un'indennità monetaria nel caso i vecchi proprietari non possano più rientrare in possesso dei loro beni perduti durante il regime delle nazionalizzazioni.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., sentenza 6 novembre 2007, ric. n. 13909/05, Lepojić v. Serbia**

Violazione dell'art. 10 (libertà di espressione) della Cedu

Giudizi di valore o dati di fatto? Non è la prima volta che la Corte europea si divide nel giudicare i casi che le vengono presentati data la difficoltà di stabilire nettamente se quanto riportato attiene al diritto di critica o di cronaca.

Nel caso di specie la maggioranza stabilisce la violazione dell'art. 10 della Cedu in quanto ritiene che l'oggetto dell'articolo giornalistico contestato ha valore di critica politica, giustificando l'utilizzo di un vocabolo offensivo per stimolare il dibattito pubblico. Di diverso avviso sono alcuni giudici dissenzienti i quali sostengono che quanto riferito rappresentava un'informazione di fatto senza però che vi sia stata la dimostrazione della sua veridicità.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., sent. 8 novembre 2007, ric. 1573/02, Medov c. Russia**

Violazione dell'art. 3 (divieto di trattamenti disumani) della Cedu

Violazione dell'art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Cedu

La Corte si occupa dell'arresto di un cittadino russo residente in Cecenia, sospettato di aver partecipato a un'aggressione nei confronti delle truppe russe. La Corte condanna la Russia per trattamenti disumani nel periodo della detenzione e per la mancanza di efficaci ed effettive investigazioni in merito alle lamentele del ricorrente. La Corte, ritenendo inoltre che le indagini svolte dalle autorità siano risultate inefficaci, prive di obiettività e di minuzia, condanna la Russia per violazione del diritto ad un ricorso effettivo.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sent. 13 novembre 2007, ric. 57325/00, D.H. e altri c. Repubblica Ceca**

Violazione dell'art. 2 del Protocollo 1 (diritto all'istruzione) in combinato disposto con l'art. 14 della Cedu

Viola il diritto all'istruzione e il divieto di discriminazione il collocamento di bambini Rom in scuole speciali per ragazzi con problemi di apprendimento. La Grande Camera, smentendo la decisione della seconda sezione del 7 febbraio 2007, afferma che esso comporta un trattamento discriminatorio non giustificato da un ragionevole motivo che impedisce ai bambini Rom di accedere all'insegnamento normale e poi a quello universitario. Al contrario di quanto affermato dalla seconda sezione, la Grande Camera fa proprie le perplessità espresse da alcuni organismi indipendenti circa la genuinità dei test psicologici preliminari al collocamento in scuole speciali ed esclude che il consenso dei genitori possa essere correttamente informato a causa del loro basso grado di istruzione. Da notare tra le posizioni dissenzienti quelle dei giudici Zupančič e Jungwiert che ritengono che la decisione non tiene in debito conto l'impegno della Repubblica Ceca di risolvere il problema dell'istruzione di una fascia della popolazione largamente analfabeta e quella del giudice rumeno e ceco Borrego Borrego che ritiene offensiva per i genitori cechi rumeni una decisione che si basa sulla loro incapacità, per motivi culturali, di provvedere autonomamente all'educazione dei propri figli.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., sent. 13 novembre 2007, ric. n. 399/02, Bocellari e Rizza c. Italia**

Violazione dell'art. 6 § 1 (diritto ad un'udienza pubblica) della Cedu



La Corte europea, sulla scia di quanto affermato nella Grande Camera del 12 aprile 2006 (*Martinie c. Francia*), condanna l'Italia perché il suo ordinamento, ai sensi della legge 1423 del 1956 così come modificata dalla legge 575 del 1965, non prevede che, nei procedimenti di applicazione di misure di sicurezza come la confisca dei beni, i ricorrenti si vedano almeno "offrire" la possibilità di richiedere la tenuta di una pubblica udienza davanti alle camere specializzate dei Tribunali e delle Corti d'Appello.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., sent. 15 novembre 2007, ric. n. 72118/01, Khamidov c. Russia**

Violazione dell'art. 6 § 1 (diritto di accesso alla giurisdizione e ad un processo equo) della Cedu

La Corte europea condanna la Russia per violazione del diritto di accesso alla giurisdizione garantito dalla Cedu, da un lato, perché non ha predisposto misure atte a rimediare al fatto che, durante l'inoperatività delle Corti cecene per via dell'occupazione militare, la loro giurisdizione esclusiva sui beni immobili non poteva essere esercitata; dall'altro lato, perché, una volta ritornato operativo il sistema giurisdizionale ceceno, le autorità centrali russe hanno a lungo disatteso il diritto a veder seguita la decisione emanata da queste in favore del ricorrente.

Strasburgo condanna, inoltre, la Russia anche per violazione del diritto ad un processo equo con riferimento a quello instaurato dal ricorrente contro il Ministero degli interni per ottenere il risarcimento per l'occupazione della proprietà da parte delle unità di polizia, per i danni da esse causati e per i danni non pecuniari relativi al periodo in cui il ricorrente ha vissuto in un campo profughi. In particolare, le Corti russe hanno espressamente statuito solo su due dei tre titoli di risarcimento invocati dal ricorrente; inoltre, la Corte europea, riconoscendo la propria competenza ad intervenire solo se le decisioni delle corti nazionali sono arbitrarie e manifestamente irragionevoli, sottolinea come, pur non statuendo sul punto per non essere sua competenza, sia "sorpresa" dalla non ammissione di alcuni elementi di prova e come, in particolare, sia "sorpresa", "perplessa" e "colpita" dalla "palpabile irragionevolezza delle conclusioni delle corti russe" e dalla "grossolana arbitrarietà" della loro posizione, con la quale esse hanno imposto al ricorrente "un estremo e irraggiungibile standard di prove per il ricorrente tale da far sì che la sua pretesa avesse in ogni caso esilissime prospettive di successo".

**Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. III, sent. 15 novembre 2007, ric. 26986/03, Galstyan c. Armenia**

Violazione dell'art. 2 del Protocollo 7 (diritto ad un doppio grado di giudizio in materia penale) della Cedu

Viola il diritto del condannato ad un doppio grado di giudizio la previsione di una mera procedura di revisione giurisdizionale da parte del giudice di grado superiore, attivabile indipendentemente da un ricorso dell'interessato, che è priva di una regolamentazione precisa circa la procedura ed i termini e che trova scarsa applicazione nella pratica. Sebbene nel caso di specie al ricorrente fosse stata applicata una sanzione amministrativa per intralcio al traffico e disturbo della quiete pubblica, essa, consistendo nella reclusione pari a tre giorni, secondo i giudici rientra nell'ambito di applicazione della norma in esame.

Inoltre, dal momento che la fattispecie è sanzionata con una pena elevata, che giunge fino ai 15 giorni di reclusione, essa non può essere considerata come “reato minore” ai sensi del secondo comma dell’art. 2 Prot. 7.

**Corte europea dei diritti dell’uomo, I sez., sent. 15 novembre 2007, ric. 12556/03, Pfeifer c. Austria**

Violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu

La Corte riconosce che non esiste alcun nesso causale tra il comportamento del ricorrente, un giornalista freelance che aveva scritto un articolo critico nei confronti di un saggio che sosteneva posizioni negazioniste nei confronti dei crimini perpetrati ai danni degli ebrei tedeschi, e il suicidio commesso dall’autore delle tesi negazioniste. Al di là della protezione della libertà di espressione, in questo caso la Corte afferma anche, di fronte agli attacchi orchestrati nei confronti del giornalista da una parte della stampa di estrema destra, il diritto al rispetto della propria reputazione.

**Corte europea dei diritti dell’uomo, V sez., sent. 15 novembre 2007, ric. 29361/02, Kukayev c. Russia**

Violazione dell’art. 2 (diritto alla vita e ad un’effettiva investigazione sulle cause del decesso) della Cedu

Violazione dell’art. 3 (divieto di trattamenti disumani) della Cedu

Violazione dell’art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Cedu

Violazione dell’art. 38 (obbligo di fornire la necessaria collaborazione per l’esame del caso da parte della autorità governative) della Cedu

La decisione della Corte si occupa ancora una volta della sparizione, avvenuta in Cecenia, e dell’uccisione di un civile, in questo caso il figlio, ufficiale di un corpo speciale di polizia alle dipendenze del dipartimento dell’interno, del ricorrente, da parte di forze militari dello Stato. La Corte condanna all’unanimità la Russia per violazione del diritto alla vita. La Russia infatti non è stata in grado di rispettare l’obbligo di proteggere la vita dei ricorrenti e dei loro familiari né di svolgere, attraverso le autorità statali, indagini adeguate ed effettive. La Corte, ritenendo inoltre che le indagini svolte dalle autorità siano risultate inefficaci, prive di obiettività e di minuzia, condanna la Russia per violazione del diritto ad un ricorso effettivo.

**Corte europea dei diritti dell’uomo, III sez., sent. 15 novembre 2007, ric. 26986/03, Galstyan c. Armenia**

Violazione dell’art. 11 (libertà di riunione e di associazione) della Cedu

La Corte europea condanna l’Armenia per violazione della libertà di riunione del ricorrente. Si tratta della partecipazione ad una riunione in luogo pubblico, organizzata dall’opposizione dopo le elezioni presidenziali. Il ricorrente, afferma la Corte, è stato punito con tre giorni di fermo esclusivamente per aver presenziato attivamente alla manifestazione, visto che il comportamento tenuto non si è concretizzato in alcuna violazione di legge.